

III. Servizi e investimenti

Art. 12 Servizi e investimenti

1. Le Parti riconoscono l'importanza crescente degli scambi di servizi e di investimenti per la loro economia. Per sostenere i loro sforzi volti ad accrescere ed ampliare progressivamente la loro cooperazione, le Parti collaborano al fine di creare le condizioni più favorevoli possibili all'aumento dei loro investimenti reciproci e di ottenere una maggiore liberalizzazione del commercio e un'ulteriore apertura reciproca ai mercati per gli scambi di servizi, tenendo conto dei lavori in corso sotto gli auspici dell'OMC.
2. Su richiesta di una Parte, la Parte alla quale è rivolta la richiesta si adopera per fornirle informazioni su qualsiasi misura che potrebbe avere ripercussioni sugli scambi di servizi o sugli investimenti.
3. Le Parti incoraggiano gli organismi competenti sul loro territorio a cooperare per giungere a un riconoscimento reciproco in materia di licenze e certificati per i fornitori di servizi professionali.
4. Le Parti esaminano congiuntamente le questioni riguardanti i servizi e gli investimenti in seno al Comitato misto e prendono in considerazione la possibilità di adottare misure di liberalizzazione, tenendo debitamente conto dell'articolo V dell'Accordo generale sul commercio dei servizi dell'OMC¹⁰ e alla luce dell'evoluzione degli accordi multilaterali e bilaterali. Un tale esame avrà luogo al più tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo.
5. Ogni negoziazione futura sui servizi e sugli investimenti tra il Canada e gli Stati dell'AELS sarà basata sui principi di non discriminazione e di trasparenza.

Art. 13 Soggiorno temporaneo

1. Le Parti riconoscono che gli investimenti e i servizi acquisiscono un'importanza crescente in materia di scambio di merci. Ogni Parte, in conformità con le sue leggi applicabili:
 - (a) facilita il soggiorno temporaneo sul proprio territorio ai cittadini di un'altra Parte che sono stati trasferiti all'interno di una società (gestori, dirigenti, specialisti) e a uomini d'affari in visita;

¹⁰ RS 0.632.20, All. 1.B

- (b) facilita il soggiorno temporaneo sul proprio territorio ai cittadini di un'altra Parte che erogano servizi direttamente legati all'esportazione di merci effettuata da un esportatore di detta Parte destinata al territorio della Parte interessata;
 - (c) facilita il soggiorno sul proprio territorio ai congiunti e ai figli dei cittadini ai sensi del sottoparagrafo (a) di cui sopra.
2. Il Comitato misto sorveglia l'applicazione e l'attuazione del presente articolo e adotta le misure appropriate relative alle questioni di attuazione o alle questioni amministrative legate al soggiorno temporaneo.
3. Al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, affinché i cittadini delle altre Parti possano informarsi sulle esigenze richieste per il soggiorno temporaneo indicate nel presente articolo, ogni Parte concede l'accesso ai documenti esplicativi.
4. Ai fini del presente capitolo:
- (a) per «soggiorno temporaneo» si intende il diritto di entrare e di soggiornare per un periodo stabilito;
 - (b) per «cittadino» si intende una persona fisica cittadina di una Parte o con domicilio permanente in detta Parte;
 - (c) per «uomini d'affari in visita» si intendono visitatori di breve durata che non hanno intenzione di entrare sul mercato del lavoro delle Parti, ma intendono soggiornare sul territorio per esercitare attività come l'acquisto o la vendita di merci o servizi, la negoziazione di contratti, la consultazione di colleghi esperti o la partecipazione a conferenze.